

Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2013, n. 14-6609

**Formazione specifica in medicina generale: nomina del Comitato Tecnico Scientifico.**

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato dal D.lgvo 8 luglio 2003 n. 277, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli”;

visto il Decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2006 con il quale vengono stabiliti i “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;

visto l’art. 15 del su citato provvedimento che, nello stabilire i criteri per la definizione dell’organizzazione dei corsi, sancisce che:

“Le regioni o province autonome gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale. Per gli adempimenti riguardanti lo svolgimento del corso, esse possono avvalersi della collaborazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione, delle Università degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove presente, ovvero possono istituire un centro regionale per la formazione specifica in medicina generale. In ogni caso, esse nominano almeno un gruppo tecnico scientifico di supporto”;

reso noto che ad oggi sono attivi n.3corsi di formazione specifica in medicina generale;

ritenuto necessario avvalersi di un supporto scientifico nominando un apposito Comitato Tecnico Scientifico, di seguito chiamato CTS, che consenta e garantisca l’apporto professionale indispensabile all’organizzazione e all’attivazione dei corsi triennali di formazione specifica in medicina generale;

resa nota la necessità di definire compiti e mansioni del suddetto CTS e procedere all’individuazione delle figure che ne andranno a far parte;

ritenuto di dover individuare per il CTS regionale i seguenti compiti principali:

- Proposte per la definizione dei criteri per la nomina dei coordinatori delle attività didattiche teoriche e pratiche, dei tutors di medicina generale e dei docenti;
- Monitoraggio dei corsi, attraverso l’individuazione di modalità operative che garantiscano la corretta ed omogenea attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati, prevedendo anche la possibilità di eventuali integrazioni e modifiche qualora risultassero necessarie ed opportune;
- Verifica e approvazione annuale del programma formativo dei corsi, in coerenza con quanto definito dalla normativa nazionale vigente, al fine di garantire omogeneità di contenuti tra i diversi corsi;
- Definizione dei criteri per la realizzazione di eventuali corsi per coordinatori, tutors e docenti secondo le necessità formative emergenti;
- Individuazione dei requisiti minimi delle tesi finali e formulazione di indicazioni sui criteri di scelta degli argomenti per la redazione delle tesi stesse;
- Definizione dei requisiti richiesti per i coordinatori delle attività didattiche teoriche e pratiche, dei tutors di medicina generale e dei docenti;

dato atto che, alla luce della definizione dei requisiti individuati dal CTS per svolgere la funzione di docenza o di coordinamento o tutoriale, dovrà essere aggiornato e integrato il relativo albo regionale, istituito ai sensi dell'art. 27, comma 3 del D.lgs. 277/03;

considerato necessario individuare le figure sotto indicate quali componenti del CTS:

- Presidente: il Direttore regionale alla Sanità o suo delegato
- Membri di diritto:
  - Il Presidente dell'Ordine dei Medici o suo delegato
  - Il funzionario regionale referente per la formazione specifica dei MMG

Altri componenti:

- un rappresentante referente per l' Area di Formazione in Medicina Generale, istituita con D.D. n. 204 del 13/09/2009, ai sensi dell'art. 23 della DGR n. 28-2690 del 24/07/2006, individuato dall'Area stessa fra la componente dei medici in medicina generale;
- 2 medici di medicina generale individuati fra i coordinatori degli attuali corsi di formazione in Medicina Generale;
- un rappresentante per ciascuna area di tirocinio svolto presso le strutture del SSR, prevista dal D.lgs.368/99 (Area di formazione in medicina clinica e medicina di laboratorio, Area di formazione in chirurgia generale, Area di formazione nei Dipartimenti materno-infantili, Area di formazione in: medicina preventiva -igiene ambientale -medicina del lavoro- igiene e profilassi- presso i servizi territoriali, Area di formazione in ostetricia e ginecologia, Area di formazione in pronto soccorso ed emergenza e urgenza ospedaliera).

Reso noto che i su citati componenti interverranno alle sedute a titolo gratuito;

ritenuto che il CTS debba, in relazione alle funzioni assegnate, predisporre un piano di lavoro che espliciti i tempi, l'organizzazione del gruppo e le modalità di perseguimento degli obiettivi, da aggiornare annualmente e presentare al Direttore regionale alla sanità, insieme ad una relazione annuale sullo svolgimento dell'attività;

ritenuto di disporre che il CTS:

- potrà richiedere l'intervento di esperti per particolari materie o argomenti specifici
- resterà in carica 5 anni a partire dalla data di costituzione
- potrà essere integrato/modificato, anche parzialmente, prima della sua scadenza per dimissione dei componenti o cessato incarico degli stessi dal SSR;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale;

visto il Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato dal D.lgs 8 luglio 2003 n. 277, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli";

visto il Decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2006;

unanime,

*delibera*

- di nominare, per i motivi di cui in narrativa, un apposito Comitato Tecnico Scientifico, ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2006, art. 15, finalizzato all'organizzazione e all'attivazione dei corsi triennali di formazione specifica in medicina generale;
  - di disporre che i compiti precipui del Comitato Tecnico Scientifico saranno i seguenti:
    - proposte per la definizione dei criteri per la nomina dei coordinatori delle attività didattiche teoriche e pratiche, dei tutors di medicina generale e dei docenti;
    - monitoraggio dei corsi, attraverso l'individuazione di modalità operative che garantiscano la corretta ed omogenea attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati, prevedendo anche la possibilità di eventuali integrazioni e modifiche qualora risultassero necessarie ed opportune;
    - verifica e approvazione annuale del programma formativo dei corsi, in coerenza con quanto definito dalla normativa nazionale vigente, al fine di garantire omogeneità di contenuti tra i diversi corsi;
    - definizione dei criteri per la realizzazione di eventuali corsi per coordinatori, tutors e docenti secondo le necessità formative emergenti;
    - Individuazione dei requisiti minimi delle tesi finali e formulazione di indicazioni sui criteri di scelta degli argomenti per la redazione delle tesi stesse;
    - definizione dei requisiti richiesti per i coordinatori delle attività didattiche teoriche e pratiche, dei tutors di medicina generale e dei docenti;
  - di individuare quali componenti del Comitato Tecnico Scientifico le seguenti figure:
    - Presidente: il Direttore regionale alla Sanità o suo delegato
    - Membri di diritto:
      - Il Presidente dell'Ordine dei Medici o suo delegato
      - Il funzionario regionale referente per la formazione specifica dei MMG
- Altri componenti:
- un rappresentante referente per l' Area di Formazione in Medicina Generale, istituita con D.D. n. 204 del 13/09/2009, ai sensi dell'art. 23 della DGR n. 28-2690 del 24/07/2006, individuato dall'Area stessa fra la componente dei medici in medicina generale;
  - 2 medici di medicina generale individuati fra i coordinatori degli attuali corsi di formazione in Medicina Generale;
  - un rappresentante per ciascuna area di tirocinio svolto presso le strutture del SSR, prevista dal D.lgs.368/99 (Area di formazione in medicina clinica e medicina di laboratorio, Area di formazione in chirurgia generale, Area di formazione nei Dipartimenti materno-infantili, Area di formazione in: medicina preventiva -igiene ambientale -medicina del lavoro- igiene e profilassi- presso i servizi territoriali, Area di formazione in ostetricia e ginecologia, Area di formazione in pronto soccorso ed emergenza e urgenza ospedaliera);
- di disporre che i componenti del CTS interverranno alle Sedute a titolo gratuito
  - di disporre che il Comitato Tecnico Scientifico:
    - potrà richiedere l'intervento di esperti per particolari materie o argomenti specifici
    - resterà in carica 5 anni a partire dalla data di costituzione
    - potrà essere integrato/modificato, anche parzialmente, prima della sua scadenza per dimissione dei componenti o cessato incarico degli stessi dal SSR;

- di disporre che il Comitato Tecnico Scientifico dovrà predisporre un piano di lavoro che espliciti i tempi, l'organizzazione del gruppo e le modalità di perseguimento degli obiettivi, da aggiornare annualmente e presentare al Direttore regionale alla sanità, insieme ad una relazione annuale sullo svolgimento dell'attività;
- di demandare alla Direzione Sanità la nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), la definizione dei regolamenti e delle indicazioni conseguenti all'attività affidata al CTS nonché l'aggiornamento e l'integrazione dell'albo regionale istituito ai sensi dell'art. 27, comma 3 del D.lgvo 277/03, anche a seguito della ridefinizione dei requisiti richiesti per i coordinatori delle attività didattiche teoriche e pratiche, dei tutors di medicina generale e dei docenti;
- di disporre che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)